



**COMUNE DI FIDENZA**

SETTORE SERVIZI FINANZIARI  
E PROGRAMMAZIONE

**Servizio Entrate**

Piazza Garibaldi, 1- 43036 - Fidenza (PR)  
Tel. 0524-517111 - Fax 0524-527239  
[www.comune.fidenza.pr.it](http://www.comune.fidenza.pr.it)

# **REGOLAMENTO UNICO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI**

**(Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 4 febbraio 2004,  
modificato con deliberazioni del consiglio comunale n. 28 del 23 marzo 2005, n.  
127 del 21 dicembre 2005, n. 34 del 24 aprile 2007, n. 94 del 18 dicembre 2007,  
n. 49 del 21 dicembre 2009 e n. 55 del 30 novembre 2010)**

# INDICE

- Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo
- “ 2 - Statuto del contribuente
- “ 3 - Diritto d'interpello
- “ 4 - Dichiarazioni e versamento dei tributi
- “ 5 - Compensazione tra crediti e debiti tributari
- “ 6 - Accollo del pagamento dei tributi comunali
- “ 7 - Rateizzazione dei debiti
- “ 8 - Accertamento con adesione
- “ 9 - Accertamento con adesione su iniziativa dell' Ufficio
- “ 10 - Accertamento con adesione su iniziativa del contribuente
- “ 11 - Definizione mediante accertamento con adesione
- “ 12 - Conciliazione giudiziale e contenzioso
- “ 13 - Esercizio dell' autotutela
- “ 14 - Modi di versamento dei tributi comunali
- “ 15 - Riscossione e rimborsi dei tributi comunali
- “ 16 - Agevolazioni tributarie
- “ 17 - Sanzioni pecuniarie e rapporti con il contribuente
- “ 18 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- “ 19 - Attività del servizio tributi

## IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

- “ 20 - Soggetti tenuti al versamento e alla dichiarazione di imposta
- “ 21 - Immobili esenti dall'imposta
- “ 22 - Abitazione principale
- “ 23 - *Abitazioni assimilate alle principali [abrogato con efficacia dal 1 gennaio 2012]*
- “ 24 - Pertinenze delle abitazioni principali
- “ 25 - Valori delle aree edificabili
- “ 26 - Rimborso d'imposta per terreni divenuti inedificabili e per immobili divenuti indisponibili
- “ 27 - Dichiarazione di imposta
- “ 28 - Fabbricati di interesse storico ed artistico
- “ 29 - Fabbricati inagibili o inabitabili
- “ 30 - Attività di controllo
- “ 31 - Incentivazione dell'attività del servizio tributario

## **TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI**

- “ 32 - Servizio di smaltimento dei rifiuti
- “ 33 - Commisurazione della tassa alla superficie
- “ 34 - Presupposto della tassa ed esclusioni
- “ 35 - Riferimento della tassa all'uso degli immobili
- “ 36 - Soggetti dell'obbligazione tributaria
- “ 37 - Esenzioni della tassa
- “ 38 - Riduzioni della tassa
- “ 39 - Riduzione della superficie imponibile
- “ 40 - Categorie di tassazione
- “ 41 - Tassa giornaliera di smaltimento

## **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

- “ 42 - Tariffe
- “ 43 - Effettuazione della pubblicità
- “ 44 - Installazione di mezzi pubblicitari
- “ 45 - Limitazioni per forme particolari di pubblicità
- “ 46 - Servizio delle pubbliche affissioni
- “ 47 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari
- “ 47 bis - Spazi riservati ed esenzione dal diritto
- “ 48 - Richiesta delle affissioni
- “ 49 - Esecuzione delle affissioni
- “ 50 - Pagamento diretto del diritto di affissione
- “ 51 - Piano generale degli impianti
- “ 52 - Impianti per affissione economiche dirette
- “ 53 - Spostamento degli impianti di affissione
- “ 54 - Disposizioni finali e transitorie

## **Art. 1 – Ambito di applicazione e scopo**

1. Il presente regolamento disciplina le entrate comunali tributarie ed è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. I tributi oggetto del regolamento, istituiti nel comune di Fidenza, sono: l'imposta comunale sugli immobili, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni.
3. Le norme di questo regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del comune quale soggetto attivo dei tributi, nel rispetto dei principi generali di equità, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione e supporto al contribuente.
4. Per quanto non previsto da questo regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **Art. 2 – Statuto del contribuente**

1. Le norme di questo regolamento sono adottate nel rispetto dei principi dettati dalle "Statuto dei diritti del contribuente" di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e disciplinano gli obblighi che il comune, quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente:
  - chiarezza delle norme e degli obblighi tributari: le norme regolamentari e gli atti amministrativi comunali devono essere redatti in modo chiaro, per consentire una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nella applicazione delle disposizioni adottate;
  - certezza delle norme: per garantire la certezza del comportamento da tenere ai fini tributari è istituito per il contribuente il diritto di interpello;
  - pubblicità dei provvedimenti comunali: deve essere assicurata adeguata pubblicità dei provvedimenti in materia tributaria;
  - semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari: i regolamenti non possono porre a carico dei contribuenti adempimenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano strumentali alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto dalla legge.

## **Art. 3 – Diritto d'interpello**

1. In caso di obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie, i contribuenti possono presentare all'amministrazione delle domande sulla corretta interpretazione della disciplina dei tributi locali che riguardino la loro posizione contributiva.
2. L'interpello si propone attraverso l'invio di una istanza circostanziata all'ufficio tributi, sottoscritta, contenente la precisazione del quesito ed eventualmente corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso; il contribuente deve anche indicare l'interpretazione normativa suggerita.
3. La presentazione dell'istanza non produce effetto sulla decorrenza dei termini di impugnativa o sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
4. Il termine per la risposta è di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, estensibili di altri trenta se la risposta richiede un'istruttoria complessa o il parere di altri uffici pubblici. Di tale proroga si dà comunicazione all'utente.

5. Il funzionario responsabile del tributo può richiedere ulteriori informazioni al cittadino, per precisare e chiarire il quesito proposto. L'invio della richiesta di ulteriori informazioni sospende il decorso del termine di cui al comma precedente, sino all'avvenuta ricezione della risposta del contribuente.
6. Il parere motivato emesso deve essere notificato al richiedente.
7. La risposta dell'amministrazione vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Se essa non perviene entro il termine di cui ai precedenti articoli, si intende che l'amministrazione concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
8. Qualsiasi atto emanato in difformità alla risposta è nullo.
9. Il mutamento di parere causato dall'evoluzione interpretativa anche giurisprudenziale deve essere comunicata al richiedente e può consentire l'esercizio della ordinaria attività di accertamento, limitatamente ai comportamenti effettuati dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.
10. Se l'istanza di interpello è formulata da un numero elevato di contribuenti e concerne la stessa questione, o questioni analoghe tra loro, l'amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso circolare che verrà portata a conoscenza della collettività con forme appropriate (manifesti affissi all'albo pretorio e nelle affissioni pubbliche, comunicati stampa, sito web del comune ecc...).

#### **Art. 4 - Dichiarazioni e versamento dei tributi**

1. Gli uffici del Comune assumono iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche a chi è sfornito di conoscenze in materia tributaria, così che gli utenti possano adempiere alle obbligazioni con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e per loro più agevoli.
2. E' attivato un sistema di ricevimento delle dichiarazioni e comunicazioni tributarie anche via fax, telefonica, informatica ed ogni altro mezzo che ne consenta un valido ricevimento. Se la legge richiede la sottoscrizione e questa si può rendere solo mediante l'autografia, il comune riproduce su un modulo la dichiarazione/comunicazione resa dal contribuente, che lo stesso restituirà sottoscritto.
3. Le dichiarazioni anche se non redatte sui modelli previsti dal comune, sono considerate valide e non costituiscono violazione sanzionabile se contengono tutti i dati e gli elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo.
4. L'attività dell'ufficio tributi, volta ad instaurare rapporti di collaborazione e buona fede, con il contribuente ed i consulenti fiscali, deve mirare ad attivare i nuovi strumenti consentiti dalla legge per la presentazione delle dichiarazioni e comunicazioni nonché per effettuare i versamenti dei tributi.

#### **Art. 5 - Compensazione tra crediti e debiti tributari**

1. Il contribuente può compensare i propri debiti tributari verso il comune con crediti tributari di cui sia stato accertato il diritto al rimborso, con provvedimento emesso dal funzionario responsabile del tributo comunale.

2. Dell'operata compensazione il contribuente deve dare comunicazione al comune entro 30 giorni dalla scadenza dell'obbligazione tributaria.
3. La compensazione non può essere esercitata per i tributi comunali riscossi mediante ruolo e per l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

#### **Art. 6 - Accollo del pagamento dei tributi comunali**

1. E' ammesso l'accollo del debito tributario comunale altrui, senza liberazione del contribuente originario.
2. Il contribuente e l'accollante devono presentare, nei 30 giorni successivi al termine di versamento, dichiarazione, sottoscritta da entrambi, dell'avvenuto accollo.
3. La dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
  - generalità e codice fiscale del contribuente e dell'accollante;
  - il tributo comunale, l'anno e l'importo dell'obbligazione tributaria oggetto di accollo.

#### **Art. 7 - Rateizzazione dei debiti**

1. Le somme a debito contenute in avvisi di liquidazione o accertamento, salvo quanto stabilito per l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale, ovvero da altre discipline speciali, possono essere eccezionalmente dilazionate fino ad un massimo di otto rate trimestrali con provvedimento del funzionario responsabile del tributo.
2. Il provvedimento è subordinato alla dimostrazione di uno stato di difficoltà economica che impedisce il pagamento in una unica soluzione.
3. Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso e delle possibilità di pagamento del debitore. Valuta inoltre la necessità di presentazione di garanzie bancarie o assicurative a copertura del debito se la rateazione supera il periodo di un anno.
4. Quando la rateazione supera il periodo di un anno, sull'importo dilazionato maturano gli interessi.
5. Il mancato pagamento entro i termini di due rate anche non consecutive, determina l'obbligo di pagamento entro quindici giorni e in unica soluzione del debito residuo.

#### **Art. 8 - Accertamento con adesione**

1. Il comune, per favorire la definizione pacifica dei rapporti tributari, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione, così come risulta disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, per questioni di fatto che si risolvono in apprezzamenti valutativi, con esclusione quindi delle questioni che attengono alla corretta interpretazione di norme di legge nonché, in generale, delle fattispecie in cui l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

### **Art. 9 - Accertamento con adesione su iniziativa dell'Ufficio**

1. L'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, può invitare il contribuente, anche a mezzo del servizio postale, a comparire per una eventuale definizione del rapporto tributario, mediante applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.

### **Art. 10 - Accertamento con adesione su iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente che ha ricevuto l'avviso di accertamento può presentare all'ufficio, entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto, istanza in carta libera di addivenire all'adesione dell'accertamento, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Il termine per la proposizione del ricorso è sospeso per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione della richiesta.
3. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, invita il contribuente a comparire nel giorno fissato. La mancata comparizione comporta la rinuncia alla definizione dell'atto mediante l'applicazione del presente istituto.
4. Se la natura dell'obbligazione tributaria non rende legittima l'applicazione dell'istituto, il funzionario responsabile del tributo è tenuto a darne motivata comunicazione al contribuente.

### **Art. 11 - Definizione mediante accertamento con adesione**

1. La determinazione delle sanzioni, la quantificazione degli interessi, la rateizzazione dell'importo complessivamente dovuto dal contribuente e delle conseguenti garanzie che il contribuente è tenuto a produrre sono disciplinate dalle norme contenute nel decreto legislativo [n. 218/1997](#), al quale si fa rinvio.
2. Copia dell'atto di accertamento con adesione, debitamente sottoscritto dalle parti, è rilasciata a cura del funzionario responsabile del tributo al contribuente o al suo rappresentante.

### **Art. 12 - Conciliazione giudiziale e contenzioso**

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, il professionista delegato o il responsabile del tributo che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dall'amministrazione, valuta l'opportunità di ricercare la loro definizione mediante conciliazione giudiziale.
2. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il comune può favorire la gestione del contenzioso in associazione con altri comuni mediante una struttura alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.

### **Art. 13 - Esercizio dell'autotutela**

1. Il funzionario responsabile del tributo, a richiesta dell'interessato o di sua iniziativa, può annullare o rettificare gli atti, con provvedimento motivato, se dal loro riesame risultano palesemente illegittimi o errati.

2. La definitività dell'atto non impedisce l'esercizio dell'autotutela, salvo che l'eventuale ricorso sia stato definitivamente rigettato per motivi di merito.
3. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente pagate, fermo restando i termini di decadenza dei rimborsi stabiliti dalla legge per ogni tributo.
4. Se è il contribuente a presentare l'istanza di annullamento o rettifica, il funzionario responsabile provvede ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione all'utente.
5. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi compreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulta incerta la sua legittimità.
6. L'annullamento e la rettifica di ufficio non sono esercitabili trascorsi tre anni dal pagamento o dall'atto che ha comunque definito il rapporto tributario.
7. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione.

#### **Art. 14 – Modi di versamento dei tributi comunali**

1. I tributi comunali, le sanzioni pecuniarie e gli interessi, possono essere versati, a scelta del debitore, mediante modulo fornito gratuitamente dal comune:
  - 1) in conto corrente postale intestato al tesoriere;
  - 2) agli sportelli dell'Istituto di credito tesoriere;
  - 3) mediante delega ad altro istituto di credito convenzionato;
  - 4) quanto all'imposta comunale sugli immobili anche mediante modello F24.
2. Le spese per il versamento in conto corrente postale o mediante delega ad istituto di credito, sono a carico del versante; in ogni caso si applicano comunque le disposizioni di legge vigenti.

#### **Art. 15. – Riscossione e rimborsi dei tributi comunali**

1. Il comune riscuote l'imposta comunale sugli immobili mediante il tesoriere comunale.
2. La riscossione dei tributi comunali, non pagati autonomamente dal debitore, è effettuata mediante ruolo esecutivo o, qualora sia più conveniente, con emissione di decreto ingiuntivo previsto dal r.d. n. 639/1910, nei termini stabiliti dalla legge.
3. Per economicità dell'azione amministrativa, il comune non emette atti di accertamento per il recupero di imposta o di sanzioni pecuniarie e non dispone il rimborso dei propri tributi, fino all'importo di 12,00 euro, per singolo anno di imposta.

Fanno eccezione l'imposta temporanea di pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni e la tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il cui pagamento è dovuto anche per importi inferiori a 12,00 euro.

#### **Art. 16 - Agevolazioni tributarie**

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.
2. Se la legge o i regolamenti prescrivono, ai fini della concessione della agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, in luogo di essa è ammessa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Se successivamente richiesta dal comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel



termine stabiliti, pena la esclusione dalla agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

#### **Art. 17 - Sanzioni pecuniarie e rapporti con il contribuente**

1. Si applicano le disposizioni della legge circa il ravvedimento e la definizione amministrativa delle sanzioni.
2. Gli interessi relativi ai rapporti tributari sono determinati con applicazione dei tassi di interesse stabiliti per i tributi erariali, anche per i periodi d'imposta e per i rapporti, non ancora definiti, precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

#### **Art. 18 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali**

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributi nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco ed il Direttore Generale, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi.
2. In particolare i soggetti privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, o incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi, anche mediante collegamenti telematici.

#### **Art. 19 - Attività del servizio tributi**

1. I registri obbligatori previsti dalla legge per i tributi locali possono essere compilati dall'ufficio mediante sistemi informatici.
2. Se la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti rivolti all'utente è effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la sottoscrizione è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

## **Imposta comunale sugli immobili**

(di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504)

### **Art. 20 - Soggetti tenuti al versamento e alla dichiarazione di imposta**

1. Sono equiparati ai possessori previsti dalla legge vigente:
  - a) l'assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o agevolata convenzionata con patto di riscatto o futura vendita;
  - b) il socio di cooperativa edilizia che è assegnatario di alloggio da essa costruito;
  - c) il coniuge superstite che ha il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare;
  - d) il coniuge separato o divorziato, per la proprietà o la quota di proprietà a lui intestata dell'abitazione coniugale, anche se sia assegnata all'altro coniuge;
  - e) l'acquirente di immobile con patto di riserva della proprietà o della facoltà di riscatto a favore del venditore;
  - f) il creditore anticretico, se non e' stato convenuto il permanere dell'obbligazione tributaria in capo al debitore o al terzo datore;
  - g) il creditore cessionario dei beni;
  - h) il curatore del fallimento ed il commissario della liquidazione coatta amministrativa;
  - i) la pubblica amministrazione che abbia occupato l'immobile in anticipo sull'espropriazione per pubblica utilità, tranne che per la esecuzione di opere esenti per legge dall'imposta.

### **Art. 21 - Immobili esenti dall'imposta**

1. Oltre a quelli individuati dalla legge, sono esentati dall'imposta gli immobili:
  - a) posseduti dallo Stato, dalla regione, dalla provincia, da comuni, comunità montane, consorzi fra enti locali, dall'azienda unità sanitaria locale, che, pur non destinati esclusivamente a compiti istituzionali, sono utilizzati a titolo gratuito da un altro ente pubblico per le sue attività istituzionali o da organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  - b) posseduti dall'azienda unità sanitaria locale anche se non destinati esclusivamente al servizio sanitario nazionale, il cui reddito profitti comunque a questo;
  - c) posseduti ed utilizzati o anche detenuti ed utilizzati a titolo gratuito in modo esclusivo per l'esercizio delle proprie attività statutarie da organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi i requisiti previsti dalla legge;
  - d) posseduti o detenuti in comodato gratuito dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività previste dall'ar. 7.1, lettera i del d.lgs. 504/1992 (attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche ricettive, culturali ecc...)

### **Art. 22 - Abitazione principale**

1. E' considerata abitazione principale quella:
  - a) dove il possessore o i compossessori, residenti nel comune, dimorano abitualmente;

- b) di proprietà di società cooperativa edilizia a proprietà indivisa, concessa in uso a socio residente nel comune che la utilizza per abitazione principale;
- c) (*lettera eliminata con effetto dall'1/01/2006*) di proprietà dell'Azienda Casa Emilia Romagna o da essa gestita, assegnata in locazione semplice a soggetto residente nel comune, che ha i requisiti di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e che la utilizza per abitazione principale;
- d) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da persona di età superiore a 65 anni o disabile, ospitata durevolmente in istituti di ricovero o degenza, purchè sia tenuta a sua esclusiva disposizione e non diversamente utilizzata;
- e) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano iscritto nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, tenuta a sua esclusiva disposizione e non diversamente utilizzata;
- f) posseduta a qualunque titolo da soggetto residente nel comune, temporaneamente assente per ragioni di lavoro, servizio sociale, assistenza a congiunti, cure sanitarie, in Italia o all'estero, purchè non dimori in altra abitazione posseduta in Italia.

**Art. 23 - Abitazioni assimilate alle principali**  
**(abrogata con efficacia dal 1 gennaio 2012)**

1. *L'imposta si applica con la stessa aliquota dell'abitazione principale, all'abitazione goduta a titolo gratuito:*
  - a) *da parenti entro il 3° grado, in linea retta o collaterale, di chi dispone dell'immobile per diritto reale;*
  - b) *dal nudo proprietario o proprietario del suolo, parente entro il 3° grado in linea retta o collaterale, rispettivamente dell'usufruttuario e del superficiario;*
  - c) *da uno dei contitolari di diritti reali, anche diversi, sullo stesso immobile.*
2. *E' esclusa per queste abitazioni la detrazione dall'imposta accordata per l'abitazione principale del possessore.*

**Art. 24 - Pertinenze delle abitazioni principali**

1. Le pertinenze delle abitazioni principali, anche se distintamente iscritte in catasto, sono considerate parti integranti delle abitazioni per l'applicazione dell'aliquota, della detrazione di imposta e per il pagamento del tributo.
2. Non si considerano pertinenze dell'abitazione principale, se censite in catasto con propria rendita:
  - a) le rimesse o i posti auto ulteriori al primo;
  - b) qualunque pertinenza utilizzata per uso diverso da quello risultante dal catasto;
  - c) le palestre, le piscine, gli impianti sportivi.
3. Le pertinenze comuni a più abitazioni principali sono sempre considerate un oggetto indipendente di imposta.

## **Art. 25 - Valori delle aree edificabili**

1. La giunta comunale definisce, prima del termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione annuale, la tabella di riferimento dei valori commerciali medi delle aree edificabili, articolata per zone territoriali omogenee.
2. La determinazione, in qualunque momento sia adottata, è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. L'imposta dovuta per il possesso di terreni edificabili non è suscettibile di accertamento di ufficio, se viene pagata dal contribuente con riferimento al valore imponibile non inferiore a quello stabilito con deliberazione della giunta comunale.
4. La stessa determinazione non ha altro effetto per il contribuente, che resta libero di provare il diverso valore del terreno oggetto di imposta. Il contribuente non ha diritto al rimborso dell'imposta per dichiarazioni e versamenti relativi a valori delle aree edificabili maggiori rispetto ai valori tabellari stabiliti dalla giunta comunale.
5. Per individuare le zone di valore immobiliare mediamente uniforme ed i rispettivi valori commerciali, la giunta comunale tiene conto della zona territoriale di ubicazione, dell'indice di edificabilità, della destinazione d'uso consentita, degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessario per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area è sufficiente la sola previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale, definitivamente approvato a tutti gli effetti.
7. In occasione di varianti specifiche occorre comunicare al contribuente possessore dell'area la data in cui il terreno è divenuto edificabile.
8. Le aree parzialmente edificate si considerano suscettibili di autonoma tassazione per edificabilità residua qualora risulti, secondo i vigenti strumenti urbanistici, una residua fabbricabilità.
9. Per l'applicazione dell'imposta sono equiparate ai terreni agricoli le aree, anche se edificabili, adibite di fatto all'agricoltura, silvicoltura, funghicoltura, floricoltura, orticoltura, pastorizia o all'allevamento di bestiame, purchè siano possedute e condotte da coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale soggetti tali qualificabili secondo le disposizioni vigenti, finchè sono in questo stato.
10. A tal fine, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti iscritti agli Istituti previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti leggi e tenute al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. La cancellazione da queste iscrizioni ha effetto, ai fini I.C.I., a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

## **Art. 26 - Rimborso d'imposta per terreni divenuti inedificabili e per immobili divenuti indisponibili**

1. Se durante il periodo d'imposta il terreno, per cui è stato pagato in acconto o per intero il tributo, divenga inedificabile, di diritto o di fatto, per legge, per vincolo o provvedimento amministrativo o giudiziario o per evento naturale, chi lo ha versato ha diritto al rimborso in proporzione al tempo della sopravvenuta inedificabilità.
2. Lo stesso diritto ha il contribuente che perde la disponibilità di qualunque immobile imponibile per disposizione di legge, per provvedimento amministrativo o giudiziario, per occupazione abusiva della pubblica amministrazione.

## **Art. 27 – Dichiarazione di imposta**

A decorrere dall'anno di imposta 2007, il soggetto passivo o chi ne abbia la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione dell'imposta comunale sugli immobili nei modi e nei termini disciplinati dalla legge.

## **Art. 28 - Fabbricati di interesse storico ed artistico**

1. Per la determinazione della base imponibile degli immobili d'interesse storico o artistico secondo il criterio dell'art. 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16 (convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75) e nel caso in cui l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla "A", la consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq. 18.
2. Per gli immobili con categoria catastale "A" la determinazione di valore viene effettuata secondo quanto previsto dal sopra citato D.L. 16/1993.

## **Art. 29 - Fabbricati inagibili o inabitabili**

1. L'imposta è ridotta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. I fabbricati possono essere dichiarati inabitabili o inagibili quando ricorrono le condizioni previste dal vigente regolamento edilizio comunale e quando le condizioni di degrado e di insufficienza delle strutture e degli impianti sono tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere dichiarato:
  - da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, allegando idonea documentazione. Il comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno, chiedendo la produzione di perizia e di adeguata documentazione tecnica e recuperando l'imposta non versata e gli oneri accessori.
  - mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore dell'immobile;
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva o da quando è accertato lo stato di inabitabilità/inagibilità dall'ufficio tecnico comunale o ufficio abilitato.

## **Art. 30 – Attività di controllo**

1. In caso di omesso, parziale, insufficiente, errato pagamento o dichiarazione dell'imposta, il comune accerta il maggiore debito tributario, applica le sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente, liquida gli interessi relativi.

2. La contestazione delle menzionate violazioni deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui sono state commesse le violazioni e con le modalità previste dal decreto legislativo 18/12/1997, n. 472.
3. Il termine precedente non decade in caso di eventuali dilazioni disposte dalla legge e dal fraudolento occultamento di elementi soggettivi od oggettivi dell'obbligazione tributaria. In questo secondo caso il termine di decadenza decorre dalla scoperta della frode.
4. L'attività di accertamento si prescrive comunque in 10 anni dall'insorgenza dell'obbligazione tributaria.

### **Art. 31 - Incentivazione dell'attività del servizio tributario**

1. E' istituito un fondo di incentivazione dell'attività di controllo e di accertamento dell'imposta da attribuire al personale dipendente addetto al servizio.
2. Esso e' costituito dal 6% degli importi dell'imposta e delle sanzioni pecuniarie riscossi in conseguenza di atti di accertamento del tributo, definiti con adesione del contribuente o divenuti comunque definitivi. Il 6% si intende già al netto degli oneri accessori per il personale a carico dell'ente. Una quota pari al 20% dell'incentivo previsto rimane acquisito al fondo di produttività.
3. Il fondo e' ripartito per esercizio finanziario con provvedimento del funzionario responsabile. La ripartizione e' disposta in ragione del grado della funzione rivestita e delle responsabilità esercitate, della presenza in servizio, del lavoro eventualmente prestato in eccedenza all'orario normale, dell'efficienza della prestazione, secondo criteri stabiliti nella concertazione avvenuta con le organizzazioni sindacali.

### **Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani** (di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507)

### **Art. 32 - Servizio di smaltimento dei rifiuti.**

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita la tassa annuale, in base a tariffa, disciplinata dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. L'organizzazione, i modi di esercizio, l'ambito di prestazione del servizio di smaltimento dei rifiuti sono disciplinati da apposito regolamento comunale di nettezza urbana.

### **Art. 33 - Commisurazione della tassa alla superficie.**

1. Per l'applicazione della tassa si intendono:
  - a) "locali" gli spazi coperti, chiusi sui lati da strutture anche mobili per oltre 2/3 del perimetro;
  - b) "aree scoperte" gli spazi non coperti o, se coperti, chiusi sui lati fino ad 1/3 del perimetro;

- c) “pertinenza o accessorio” di locali o di aree soggetti al tributo, si considerano le aree scoperte destinate in modo permanente a loro servizio od ornamento. Le aree non devono essere utilizzate, nemmeno stagionalmente o per periodi ricorrenti, per usi diversi da quelli dell’immobile principale o occupate da soggetti diversi dagli occupanti o detentori dello stesso immobile.
2. La superficie tassabile è assunta a misura geometrica, arrotondata al metro quadrato per difetto o per eccesso di mezzo metro quadrato:
    - a) per le aree scoperte e gli spazi ad esse assimilati, per la loro superficie;
    - b) per i locali chiusi e gli spazi ad essi assimilati, nell’area delimitata dalle strutture di ambito, al livello del pavimento di ciascun piano o soppalco praticabile;
    - c) per i vani delle scale, nell’area della loro sezione interna, a livello di ciascun piano dell’edificio cui danno accesso.

### **Art. 34 - Presupposto della tassa ed esclusioni**

1. Per l’applicazione della tassa, le aree urbane nude di proprietà privata, non pertinenti o accessorie ad alcun edificio, non si considerano se sono incolte e non destinate ad alcun uso, fermo restando l’obbligo di chi ne ha la disponibilità di rimuoverne i rifiuti depositati o abbandonati;
2. Si considerano improduttivi di rifiuti per natura o destinazione di uso e la loro superficie non si considera per l’applicazione della tassa:
  - a) i locali occupati da centrali termiche e impianti tecnologici dove non vi è di regola la presenza umana (cabine elettriche, vani per ascensori e montacarichi, celle frigorifere, apparecchi di misura di energie e fluidi, apparecchi di filtrazione e depurazione dell’aria e dell’acqua);
  - b) le cantine, le lavanderie, i solai, i sottotetti, i lastrici solari, i cavedi impraticabili, se non sono di fatto adattati o comunque utilizzati per la permanenza anche occasionale di persone o l’esercizio di attività diverse da quelle congruenti con la loro destinazione nominale;
  - c) le vasche natatorie e le aree scoperte riservate alla pratica di discipline sportive;
  - d) le unità immobiliari non occupate, neppure con cose e sprovviste delle utenze di pubblici servizi prestati in rete;
  - e) i locali ed i fabbricati e le aree di loro pertinenza adibiti in fatto a servizio di fondi rustici e ad attività di agricoltura, allevamento di bestiame, silvicoltura, trasformazione dei loro prodotti;
  - f) i fabbricati non agibili o in ristrutturazione purchè non occupati. Tali circostanze devono essere prima indicate nella denuncia originaria o di variazione e devono essere direttamente rilevata in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
3. Non si conteggia per l’applicazione della tassa la superficie dei locali e delle aree in cui si producano solo rifiuti speciali, tossici o nocivi non assimilati ai rifiuti urbani o comunque non conferibili al servizio pubblico di smaltimento o al cui smaltimento sono obbligati i produttori o che sono qualificati per legge quali rifiuti riutilizzabili come materia prima secondaria o fonte di energia. Tali circostanze devono essere prima indicate nella denuncia originaria o di variazione e devono essere direttamente rilevata da idonea documentazione.

### **Art. 35 - Riferimento della tassa all’uso degli immobili.**

1. La tassa è applicata con la tariffa stabilita per la categoria cui i locali e le aree sono di fatto utilizzati e non secondo la classificazione catastale.
2. Se la destinazione di uso non corrisponde alla definizione delle categorie della tariffa, la tassa si applica secondo la categoria più simile o analoga.
3. Per l'uso promiscuo di locali o di aree di pertinenza della stessa unità immobiliare, la tassa è applicata all'intera superficie dell'immobile con la tariffa stabilita per la categoria prevalente per superficie. Se l'uso è distribuito per superfici uguali o non è distinguibile per superficie, si applica la tariffa più onerosa.

#### **Art. 36 - Soggetti dell'obbligazione tributaria**

1. La tassa deve essere versata dagli occupanti o dai detentori in comune, a qualunque titolo, anche di fatto, degli immobili soggetti al tributo, in solido fra loro.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.
3. In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata.
4. Lo stesso effetto ha la denuncia di variazione che comporta un minore ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia di variazione è stata presentata.

#### **Art. 37 -Esenzioni dalla tassa.**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree scoperte:
  - a) di proprietà comunale o dal comune detenuti a qualunque titolo, adibiti all'esercizio di funzioni, attività e servizi istituzionali e/o comunque da esso direttamente gestiti;
  - b) destinati all'esercizio di funzioni giudiziarie, che il comune ha l'obbligo legale di allestire;
  - c) detenuti o occupati dal comando provinciale dei Vigili del fuoco;
  - d) destinati ad asilo nido, a scuola materna, a scuola obbligatoria o superiore, di ogni ordine e grado, pubblica e privata, purché riconosciuta dallo stato;
  - e) adibiti all'esercizio delle liturgie di culti ammessi nello stato;
  - f) utilizzati per propria sede o per l'esercizio di attività statutarie dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale definite dell'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
  - g) con effetto dall'1 gennaio 2002, i locali ad uso di abitazione e loro pertinenze, assoggettati ad espropriazione per pubblica utilità o che diverranno inabitabili per l'allestimento del cantiere, per la costruzione della ferrovia ad alta velocità in Bastelli e Castione dei Marchesi.
2. Il costo di esercizio del servizio relativo ai locali ed alle aree esentate dalla tassa è conteggiato ed esposto fra le spese del bilancio in modo distinto dal costo relativo ai locali ed alle aree imponibili e non può essere assunto per la determinazione della tariffa del tributo né finanziato con il suo gettito.
3. Sono soggetti i locali e le aree scoperte:



- a) dove si svolgono attività e servizi comunali gestiti da altri soggetti in concessione, appalto o a qualunque altro titolo ovvero gestiti dal comune per delega di altra pubblica amministrazione o per i quali il comune è obbligato a procurare la sede, ma non a sopportare le spese di godimento;
  - b) adibiti ad alloggio di custodi di immobili comunali;
  - c) di proprietà altrui, condotti in locazione o ad altro titolo dal comune ed utilizzati da altri soggetti per attività o servizi non comunali.
4. Per le ipotesi del comma 3° la tassa è dovuta dai concessionari, appaltatori, esercenti a qualunque titolo delle attività e dei servizi o dalle amministrazioni deleganti o dai soggetti che comunque utilizzano i locali e le aree.

### **Art. 38 - Riduzioni della tassa**

1. La tassa è ridotta, a richiesta documentata dell'utente:
  - a) del 25% per l'abitazione principale occupata da persona sola, se non censita in catasto come abitazione di tipo signorile, villino, villa o palazzo di pregio artistico o storico;
  - b) del 20% per locali adibiti ad usi diversi dall'abitazione e per aree scoperte utilizzati per non più di sei mesi nell'anno, con licenza o autorizzazione amministrativa rilasciata per l'esercizio di attività stagionale, discontinua o ricorrente;
  - c) del 30% per i locali adibiti ad abitazione di imprenditore agricolo a titolo principale, dei suoi familiari e collaboratori nella conduzione del fondo, che sorgono sul terreno.
2. In caso di cumulo delle precedenti riduzioni, esse si applicano progressivamente nell'ordine esposto, ma la riduzione complessiva non può superare il 50% della tariffa ordinaria.
3. Per ottenere le predette riduzioni previste nel 1° comma, l'utente dovrà prima dichiarare tali condizioni e allegare idonea documentazione.
4. La tassa per locali ed aree adibiti all'esercizio del commercio, alla produzione di beni o alla prestazione di servizi, a richiesta dell'utente che prova di sostenere spesa annua per:
  - a) ridurre in misura certa la quantità annua dei rifiuti conferiti al servizio pubblico;
  - b) migliorarne la selezione per il conferimento differenziato in corrispondenza delle modalità della raccolta o ridurre il volume; o di conferire al servizio pubblico quantità rilevanti di rifiuti il cui smaltimento produce entrate per il gestore, è ridotta:
    - 1) nella misura percentuale di dimostrata riduzione della quantità annua di rifiuti conferiti rispetto al coefficiente medio di produttività della categoria di tassazione assunto per la determinazione della tariffa del tributo, ma non oltre il 50%;
    - 2) nella misura percentuale di dimostrata riduzione relativa dei rifiuti urbani interni indifferenziati rispetto al coefficiente medio di composizione qualitativa della categoria di tassazione assunto per la determinazione della tariffa del tributo, ma non oltre il 30%;
    - 3) nella misura percentuale corrispondente al rapporto fra il provento per unità ponderale di smaltimento dei rifiuti recuperabili ed il costo medio unitario generico di smaltimento dei rifiuti indifferenziati, ma non oltre il 20%.
5. Per ottenere le riduzioni previste nel 4° comma, l'utente dovrà prima richiedere al comune il controllo, da eseguirsi a campione in periodi diversi dell'anno per rilevare le variazioni stagionali, della quantità e delle specie di rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta.
6. Ai locali adibiti ad abitazione privata esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali la raccolta dei rifiuti è praticata "porta a porta" e in giorni predeterminati, con obbligo degli

utenti di conferimento discriminato soltanto nei giorni e nei modi definiti dal comune, la tassa è applicata, rispetto alle zone in cui il servizio è prestato senza questa modalità, nella misura ridotta stabilita in occasione della definizione della tariffa.

Per ottenere l'agevolazione l'utente dovrà prima dichiarare al comune la volontà di praticare il conferimento differenziato dei rifiuti nel modo da questo stabilito e chiedere la periodica consegna dei contenitori occorrenti.

7. Le riduzioni previste nei comma 5 e 6 sono fra loro cumulabili, ma non possono complessivamente eccedere il 70%.

### **Art. 39 - Riduzione della superficie imponibile**

1. La superficie imponibile dei locali e delle aree dove si possono produrre promiscuamente rifiuti urbani o assimilati per legge e rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi, è assoggettata a tassazione ridotta per le destinazioni di uso sotto elencate o assimilabili, nella misura percentuale per ciascuna indicata:

1) autocarrozzerie, gommisti	40%
2) lavanderie a secco	35%
3) autofficine meccaniche ed elettriche	30%
4) tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie artistiche	25%
5) laboratori artigianali di produzione di beni	20%
6) laboratori di analisi, radiologici, fotografici	15%
7) ambulatori dentistici ed odontotecnici	15%
8) distributori di carburanti, autolavaggi, autorimesse	10%

2. La riduzione di superficie è riconosciuta dal bimestre solare successivo alla richiesta dell'utente, se è provato il conferimento separato di rifiuti non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, provenienti dall'attività esercitata.

### **Art. 40 - Categorie di tassazione.**

1. Per la determinazione della tariffa e l'applicazione della tassa i locali e le aree imponibili sono distinti secondo le seguenti destinazioni di uso:

<b>Categoria/ Classe</b>	<b>Destinazione</b>
<b>1</b>	<b>Locali di abitazione privata</b>
<b>2</b>	<b>Locali di abitazione collettiva e permanenza durevole di persone</b>
2.1	Ospedali e cliniche
2.2	Case di riposo e di cura, collegi, convitti, caserme, convivenza in genere
2.4	Alberghi, pensioni e locande
<b>3</b>	<b>Locali di uffici pubblici e privati</b>
3.1	Uffici pubblici e privati, sedi di attività professionali, di agenzie di affari, di istituti di credito
3.2	Ambulatori medici, veterinari, paramedici, di prestazioni terapeutiche, di analisi chimiche e cliniche

<b>Categoria/ Classe</b>	<b>Destinazione</b>
3.3	Spogliatoi, locali ad uso del personale e funzionalmente accessori ad attività produttive ed industriali
<b>4</b>	<b>Locali per attività commerciali</b>
4.1	Somministrazione di alimenti e bevande
4.1.1	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
4.1.2	Birrerie, bar, pub, caffè e attività produttive di alimenti con posti a sedere per la somministrazione
4.1.3	Mense, mense aziendali e circoli ricreativi con ristoro
4.1.4	Hamburgerie, pizzerie da asporto, take away
4.2	Pubblici intrattenimenti (discoteche, balere, sale giochi)
4.3	Sale cinematografiche e teatri
4.4	Esercizi per il commercio al minuto di generi alimentari
4.4.1	Commercio al dettaglio di ortofrutta, pescherie, fiori e piante
4.4.2	Commercio al dettaglio di pane, pasta, generi alimentari vari, salumi e formaggi
4.4.3	Macellerie
4.4.4	Supermercati (con prevalenza di generi alimentari)
4.4.5	Ipermercati (generi misti)
4.4.6	Banchi di mercato per generi alimentari, ortofrutta e pesce
4.4.7	Banchi di mercato per generi alimentari diversi
4.5	Esercizi per il commercio al minuto di generi non alimentari
4.5.1	Abbigliamento, calzature, librerie
4.5.2	Banchi di mercato per generi non alimentari
4.6	Esercizi per il commercio all'ingrosso di generi alimentari
4.7	Esercizi per il commercio all'ingrosso di generi non alimentari
4.8	Magazzini e depositi
4.8.1	Magazzini e depositi di materie prime non accessori ad altri locali
4.8.2	Autosaloni e rimesse di veicoli
4.8.3	Esposizioni commerciali e mostre
4.8.4	Magazzini per prodotti finiti e per attività di vendita per corrispondenza
4.9	Palestre
<b>5</b>	<b>Locali e aree per attività produttive</b>
5.1	Attività industriali con capannone di produzione
5.2	Attività artigianali
5.2.1	Produzione di servizi alla persona: estetisti, parrucchieri, barbieri
5.2.1	Produzione di beni alimentari (laboratori di pasticceria, gelaterie, pizzerie da asporto, gastronomie senza posti a sedere per la somministrazione)
5.2.3	Produzione beni e servizi non alimentari (botteghe di falegnami, idraulici, elettricisti, artigiani in genere)
<b>6</b>	<b>Locali e aree per attività di interesse sociale</b>
6.1	Asili, scuole di ogni genere e grado, istituti di istruzione e formazione professionale
6.2	Biblioteche, musei, pinacoteche, raccolte culturali, mostre di carattere non commerciale
6.3	Locali per l'esercizio del culto

<b>Categoria/ Classe</b>	<b>Destinazione</b>
6.4	Sedi di associazioni ed enti di assistenza sociale, partiti politici, istituzioni religiose, sindacali, sportive e ricreative
6.5	Aree ed installazioni per attività ricreative e sportive di carattere collettivo e di interesse pubblico
6.6	Aree per pubblici intrattenimenti (circo e spettacoli viaggianti)
<b>7</b>	<b>Aree ed installazioni</b>
7.1	Aree ed installazioni per distribuzione di carburante
7.2	Aree destinate a campeggi

#### **Art. 41 - Tassa giornaliera di smaltimento.**

1. L'uso non stagionale o ricorrente nell'anno, bensì estemporaneo, di aree o locali pubblici o gravati da servitù di uso pubblico, non altrimenti assoggettati in modo permanente al tributo annuale, ancorché ridotto, che comporti la produzione di rifiuti urbani o ad essi assimilati, obbliga il soggetto autore o responsabile di esso al pagamento della tassa giornaliera di smaltimento.
2. Se ricorrano i menzionati presupposti, la tassa è dovuta dagli organizzatori anche per l'uso di aree o locali privati, per feste popolari e qualunque manifestazione che comporti concorso di pubblico.
3. La tassa giornaliera è applicata, secondo la categoria di uso dei locali o delle aree, in ragione di 1/365 della tassa annuale aumentato del 50 %.

### **Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni**

(di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507)

#### **Art. 42 - Tariffe.**

1. L'imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni sono applicati nelle misure, con i criteri e le modalità fissati dalla legge per i comuni della classe IV, cui il comune appartiene.
- 1.bis La vidimazione dei bollettari e dei registri per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità, prevista dal d.m. 26 aprile 1994, può essere delegata dal Segretario Comunale al responsabile del tributo oppure ad altro dipendente del servizio tributario comunale.
2. Oltre alle riduzioni ed esenzioni dall'imposta sulla pubblicità e dai diritti sulle pubbliche affissioni previste dalla legge, sono esenti la pubblicità effettuata e le affissioni richieste dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale definite dall'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
3. Si considerano inoltre esenti ai sensi dell'art. 21, lett. a), del decreto legislativo n. 507/1993 anche i manifesti che, pur riportando la indicazione di soggetti privati perché finanziatori, riguardano le attività istituzionali del comune e purchè l'affissione degli stessi sia richiesta dal comune medesimo.

#### **Art. 43 - Effettuazione della pubblicità.**

1. L'installazione di mezzi e la diffusione di messaggi pubblicitari sono consentite nei limiti di luogo e tempo e con le modalità di esecuzione ammessi dalla legge o, se esse non dispongano, previsti da questo regolamento.
2. E' disciplinata dalle disposizioni concernenti la circolazione viaria:
  - l'effettuazione di pubblicità su veicoli circolanti, lungo le strade o visibile da esse;
  - l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse;
3. La propaganda elettorale e' regolata dalla legge.

#### **Art. 44 - Installazione di mezzi pubblicitari.**

1. L'installazione e la modificazione di mezzi pubblicitari fissi sono soggette a preventiva autorizzazione da richiedere al servizio comunale di assetto del territorio, descrittiva dei suoi caratteri materiali e formali, della sua ubicazione, della sua prevista durata.
2. L'istruzione ed il rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dal regolamento edilizio.
3. Se comporti occupazione di suolo pubblico, l'installazione è autorizzata anche a questo effetto, secondo le disposizioni del regolamento per l'applicazione del canone sull'occupazione di aree e spazi pubblici.

#### **Art. 45 - Limitazioni per forme particolari di pubblicità.**

1. La pubblicità sonora, in forma fissa e ambulante, quando non è vietata da norme di legge o sovraordinate a questo regolamento, può essere effettuata soltanto durante gli orari seguenti:
  - a) nel periodo di vigenza dell'ora legale: dalle 9<sup>h</sup>.00 alle 12<sup>h</sup>.30 e dalle 15<sup>h</sup>.00 alle 19<sup>h</sup>.00;
  - b) nel periodo di vigenza dell'ora solare: dalle 9<sup>h</sup>.00 alle 12<sup>h</sup>.00 e dalle 14<sup>h</sup>.30 alle 18<sup>h</sup>.00.
2. La pubblicità sonora è sempre vietata:
  - a) nelle piazze del capoluogo G. Garibaldi, G. Verdi, del Duomo;
  - b) a distanza inferiore di m.100 dagli edifici sedi di strutture pubbliche di ricovero, degenza, assistenza, anche temporanei, di infermi, minorati, inabili, anziani; da asili nido e scuole di ogni ordine e grado durante l'orario di funzionamento; dagli edifici di culto durante lo svolgimento delle liturgie; dai cimiteri.
3. La pubblicità mediante distribuzione di volantini o altro materiale pubblicitario è vietata nei luoghi indicati nel precedente capoverso sub a).
4. Qualsiasi forma di pubblicità effettuata con autoveicoli deve svolgersi in modo da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale, con divieto di sosta in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.

#### **Art. 46 - Servizio delle pubbliche affissioni.**

1. E' istituito il servizio pubblico comunale di affissione di manifesti di qualunque materiale contenenti: comunicazioni istituzionali, sociali, prive di rilevanza economica, o diffusi nell'esercizio di attività economiche.

#### **Art. 47 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari.**

1. Le attrezzature per le affissioni sono stabilite dal piano generale degli impianti secondo dimensioni e tipologie dallo stesso stabilite nonché, da un punto di vista estetico, da quanto verrà stabilito dal piano dell'arredo urbano.
2. La superficie complessiva degli impianti di affissione per l'intero territorio comunale è determinata in mq. 880 e destinata:
  - a) per il 70% alle affissioni di natura commerciale di cui:
    - il 30% gestito direttamente dal comune di Fidenza;
    - il 40% da affidare a privati;
  - b) per il 30% alle affissioni istituzionali, sociali o prive di rilevanza economica.
3. L'amministrazione si riserva di concedere a privati la gestione delle affissioni dirette di natura commerciale, secondo le modalità stabilite nel vigente piano generale degli impianti.

#### **Art. 47 bis - Spazi riservati ed esenzione dal diritto (in vigore dall'1 gennaio 2005)**

1. Il 10% degli impianti comunali per l'affissione dei manifesti è riservata ai soggetti di cui all'art. 20 del d. lgs. 507 del 15 novembre 1993 (Abrogato dalla legge n. 296/2006 - finanziaria 2007).
2. Con determina del funzionario responsabile del servizio tributi, sono individuati gli impianti da destinare all'affissione diretta da parte degli Enti non commerciali, in esenzione dal pagamento del diritto, da suddividere nel modo seguente:
  - per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.507/93: **20 per cento;**
  - per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza: **40 per cento;**
  - per gli annunci mortuari: **40 per cento;**
3. La richiesta di affissione dei manifesti è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui all'articolo 20 del D.Lgs.n.507 del 1993. Non possono beneficiare degli spazi disponibili i manifesti esposti dagli Enti di cui all'articolo 20 che riportino la ragione sociale del soggetto commerciale che sponsorizza la manifestazione.
4. Di regola l'autorizzazione all'affissione diretta è presentata al servizio tributi almeno un giorno prima del giorno in cui il soggetto ritiene di esporre i manifesti. Per l'affissione di annunci mortuari o di manifesti la cui esposizione ha carattere di urgenza, la richiesta di affissione può essere presentata lo stesso giorno dell'affissione.
5. L'affissione diretta dei manifesti deve essere preceduta da autorizzazione del servizio comunale di pubbliche affissioni, che provvederà ad indicare sull'autorizzazione gli spazi di affissione, entro i limiti sotto specificati.
6. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta di autorizzazione.
7. La durata dell'affissione è di giorni cinque e di giorni tre per le affissioni dirette di annunci mortuari.

8. Ogni richiedente non può di regola essere autorizzato all'affissione diretta per un numero maggiore del 10 per cento degli spazi della categoria di appartenenza, come sopra specificato.
9. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata immediatamente al soggetto richiedente l'affissione diretta.
10. Il comune non ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati che debbono essere sostituiti a cura e spese del soggetto autorizzato.
11. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni deve essere esposto, per la pubblica consultazione, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni

#### **Art. 48 - Richiesta delle affissioni.**

3. La richiesta di affissione può essere rivolta all'ufficio comunale o al concessionario del servizio anche in forma verbale, telefonica, telematica o via fax.
4. E' comunque efficace soltanto dal momento in cui pervengono all'ufficio la prova documentale dell'eseguito pagamento del diritto dovuto ed il materiale da affiggere.
5. Dallo stesso momento decorrono i termini degli adempimenti dovuti dal servizio.
6. I committenti possono fornire i manifesti di cui chiedono l'affissione con una scorta per eventuali sostituzioni. Se non viene utilizzata o ritirata dal committente, la scorta può essere distrutta dopo 7 giorni dalla scadenza del periodo di affissione.
7. Se non viene fornita la scorta ed è tuttavia necessario sostituire i manifesti affissi, l'ufficio comunica l'esigenza al richiedente, nello stesso giorno in cui apprende la loro distruzione o asportazione.
8. La disponibilità degli spazi cessa anticipatamente se il committente non fa pervenire i manifesti richiesti entro tre giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.
9. Il comune non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti affissi.
10. Eventuali reclami relativi all'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati all'ufficio tributi o al servizio di relazioni con il pubblico non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo entro questo termine, comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

#### **Art. 49 - Esecuzione delle affissioni.**

1. Le commissioni di affissione da eseguire con urgenza nello stesso giorno della richiesta o il giorno successivo, saranno accettate fino alle ore 12,00 della mattina e le ore 16,00 per l'affissione pomeridiana.
2. Gli annunci di decessi avvenuti il sabato e nei giorni festivi possono essere affissi direttamente, dalle agenzie di pompe funebri o dai parenti del defunto, negli spazi riservati agli avvisi mortuari.
3. Chi si avvale di questa facoltà deve denunciare l'affissione all'ufficio del servizio e pagare il diritto dovuto, senza maggiorazione per l'affissione urgente, il primo giorno feriale successivo.

#### **Art. 50 - Pagamento diretto del diritto di affissione.**

1. Il pagamento diretto dei diritti sulle pubbliche affissioni è consentito per le affissioni a carattere non commerciale.
2. Il funzionario responsabile del servizio autorizza il pagamento diretto degli importi dovuti per ogni tipo di affissione o pubblicità in caso di interruzione del servizio dei conti correnti postali.
3. Il dipendente comunale incaricato della riscossione diretta versa le somme riscosse nel conto corrente postale intestato al comune o al tesoriere, entro il giorno successivo alla riscossione.

#### **Art. 51 - Piano generale degli impianti.**

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari e delle attrezzature per le affissioni disciplina le tipologie, le quantità e i criteri di distribuzione degli stessi all'interno del territorio urbano del comune, nel rispetto delle prescrizioni e vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie.
2. Oltre ad individuare i parametri distributivi indica le regole generali relative alle tipologie dei manufatti consentiti ed alle superfici massime ammissibili per tipologia di manufatto e di utilizzo dello stesso.

#### **Art. 52 - Impianti per affissione economiche dirette.**

1. Gli spazi previsti dal piano degli impianti per le affissioni dirette di natura commerciale possono essere apprestati dal comune con impianti propri da locare a soggetti che intendano utilizzarli in proprio o su commissione di terzi, per non più di 3 anni, senza clausola di rinnovazione tacita alla scadenza.
2. Per la conclusione del contratto il comune pubblica ogni anno un avviso per segnalare l'entità e l'ubicazione degli spazi disponibili, il tempo e le condizioni per cui intenda locarli, il modo ed il termine di presentazione della domanda di locazione e dell'offerta del fitto proposto in aggiunta all'imposta sulla pubblicità.
3. Il comune può anche concedere agli stessi soggetti di installare impianti al predetto scopo su suolo pubblico per durata non superiore a 29 anni.

#### **Art. 53 - Spostamento degli impianti di affissione.**

1. Il comune, anche se il servizio sia gestito in concessione, ha facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni dei quadri, cartelli, striscioni, stendardi ed altro materiale destinato alle pubbliche affissioni per sopravvenienti ragioni di interesse pubblico.
2. Chiunque debba rimuovere, per esecuzione di lavori o altre cause, impianti di affissione deve ricollocarli a propria cura e spese nella posizione originaria o in quella alternativa indicata dall'ufficio tecnico del comune e risponde degli eventuali danni arrecati.



#### **Art. 54 - Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente regolamento unico si applica dall'esercizio finanziario 2004. Da tale data sono abrogati i precedenti regolamenti in materia.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento unico.